



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

### IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

#### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dell'Istituzione Scolastica "Circolo Didattico 6 Rimini".
- Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017-2018.
- Il presente contratto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

##### Art. 2 – Interpretazione autentica

- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

#### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

##### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

##### Art. 3 – Obiettivi e strumenti

- Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
- Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - Contrattazione integrativa
  - Informazione preventiva
  - Informazione successiva
  - Interpretazione autentica, come da art. 2
- In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative, pertanto sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 6 del CCNL 2006/09, recepite le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 e dal art. 2 c. 17 del D.L. 95/2012: quindi nello specifico le lettere j, k, l del comma 2 dell'art. 6 del CCNL 2006/09. Inoltre sono oggetto di contrattazione le materie previste anche dai seguenti artt. del CCNL 2006/09: art. 9 c. 4, art. 33 c. 2, art. 34 c. 1, art. 51 c. 4,
2. La contrattazione integrativa di non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
  - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, c. 2 lett. j);
  - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6, c. 2 lett. k);
  - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. 1);
  - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, c. 4);
  - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, c. 2);
  - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, c. 1);
  - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, c. 4);
  - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2)..

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

4. Il Dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dalla estesa.
- per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono la sede centrale in via G. B. Casti 13, concordando con il Dirigente le modalità locative situate presso la sede centrale a richiesta, per la propria attività sindacale un che lo affligge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
2. Ogni documento affratto alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso i locali adiacenti la segreteria stia all'intero del plesso "G. B. Casti", e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.

#### **Art. 8 – Attività sindacale**

### **CAPITOLO II - DIRITTI SINDACALI**

- b. verifica della autorizzazione della contrattazione collettiva integrativa dell'istituto e delle risorse.
- a. nominativi dei personale utilizzati nelle attivita e progetti rettificati con il fondo di istituto;
1. Sono materie di informazione successive:

#### **Art. 7 – Informazione successiva**

- mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività rettificate con il fondo di istituto.
- criterei e modalità relativa alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività rettificate con il fondo di istituto.
- c. criterei e modalità relativa alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività rettificate con il fondo di istituto.
- b. criterei riguardanti le assigenzioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni delle attività formule dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano delle offerte formative e al piano delle attività di utilizzazione di modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano delle offerte formative e al
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

- g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica preferita con altri enti e istituzioni;
- e. utilizzazione dei servizi sociali;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

#### **Art. 6 – Informazione preventiva**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CNL di comparazione. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locati disponibili concordati con il Dirigente Scolastico per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locati disponibili concordati con il Dirigente Scolastico per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
3. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure singole categorie, sono indette con specifico ordine del giorno che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro (come specificato all'art. 2 c. 2 dal CND del 07/08/1998).
4. Le assemblee, di cui al comma 3, possono essere indette:
- simultaneamente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola (FLC CGIL-CISL-SNAL-S-GILDA);
  - dalle R.S.U. nel suo complesso e mai dai singoli componenti;
  - dalle R.S.U. nel suo complesso e mai dai singoli componenti;
  - dalle R.S.U. nel suo complesso con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola (FLC CGIL-CISL-SNAL-S-GILDA);
- c. dalle R.S.U. nel suo complesso congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola (FLC CGIL-CISL-SNAL-S-GILDA);
5. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere intollerata al dirigente con almeno dieci giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
6. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
7. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa nel setore di competenza.
8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprenderne servizio alla scadenza prevista nella classe o da una o più OO.SS. può avere una durata minima di 2 ore (120 minuti) e massima di 3 ore (60 minuti) e può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni; quella territoriale convocata con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
9. Non possono essere convocate più di 2 assemblee al mese per il personale docente.
10. L'assemblea di scuola può avere una durata massima di 2 ore (120 minuti) e minima di 1 ora da una o più OO.SS. può avere una durata minima di 2 ore (120 minuti) e massima di 3 ore (180 minuti).
11. Per il personale A.T.A. le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie dell'orario di lavoro, se non pregiudicano gli obblighi di vigilanza e sicurezza.
12. Per le assemblee territoriali o in altro luogo, allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, tutti i partecipanti all'assemblea usufruiranno di 30 minuti per il raggio di migrazione della sede. Il tempo netto nel quale ore di 10 ore annuali a disposizione.
13. Uguale sistema verrà usato per il ritorno dalle assemblee indette all'inizio delle lezioni o dell'orario di lavoro. La regola vale per tutti i partecipanti.
14. Per le assemblee territoriali, il personale docente in servizio in più scuole parteciperà alle assemblee programmate per la scuola di servizio ove ha più ore.
15. La partecipazione all'assemblea, per la riunione delle firme di avvenuta conoscenza e di partecipazione (si dirigeente Scolastico all'atto della raccolta delle firme di avvenuta conoscenza e di partecipazione al per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai va in ogni caso assicurata la sorveglianza della ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, vedea comma 7).
16. Quindi non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, visto che non è sufficiente, del centro della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
17. Il dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di intercessi, se non sufficiente, del centro della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

- Art. 10 - Prestazioni in caso di sciopero.**
1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU o dalle OO.SS. provimicali o nazionali, applicherà le procedure previste
    - a. dalla Legge 146/90: "Prestazioni indispensabili e contingenti di personale"
      - b. dall' allegato al CNL scuola 1998-2001 imerente l'attuazione della Legge 146/90
        - c. dall'accordo integrativo nazionale del giorno 8 ottobre 1999
  2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria, in forma scritta, circa l'adesione allo sciopero, almeno 6 giorni prima dello sciopero stesso.
    3. Deccorsi tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima della effettuazione del servizio, comunque entro la fine del mese di settembre, inviterà il personale a rendere comunicazione volontaria alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
      4. Nell'eventualità che il Dirigente Scolastico decida una riduzione del servizio scolastico può disporre della cura di organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente che viene in tal modo contagiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola. Già avendo cura a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero, la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero, deve garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificare le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti nel plesso, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.
      5. Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificare le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti nel plesso e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.
      6. Qualora il dipendente comunica l'adesione dal lavoro per aderire allo sciopero e successivamente rintrasse la propria adesione, astenendosi dallo sciopero, il Dirigente Scolastico può legittimamente rifiutare tale prestazione di lavoro, configurandosi la stessa come una offerta tardiva di prestazione.
      7. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi dell'organizzazione inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati almeno tre giorni prima ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità di tali prestazioni.
      8. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati almeno tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
      9. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predestra comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
      10. Tenuto conto della tipologia di Criccolo Didattico avente 3 scuole dell'infanzia e 4 scuole primarie per un totale di 7 plessi, si specificano ai comuni seguenti numeri 11, 12 e 13 le prestazioni indispensabili, di cui all'accordo integrativo nazionale del giorno 8 ottobre 1999, da assicurare da parte del personale amministrativo ed ausiliario ed i relativi contingenti.
      11. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali, riguardanti l'effettuazione degli scrutini delle valutazioni finali, presso la sede centrale è necessaria la presenza di:
      - a. Un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa;
      - b. Un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali e degli spazi per la apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sullo ingresso principale.

degli scrutini finali.

18. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concorrenti con lo svolgimento degli esami e delle elezioni, applichera la procedura prevista
- eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente Scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.

12. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica o servizi ad essi equiparati è necessaria la presenza di un collaboratore scolastico per ogni sede/plesso.
13. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a T.D. nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza del seguente personale:
  - a. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
  - b. Un assistente amministrativo
  - c. Un collaboratore scolastico.
14. Il personale da includere nel contingente è individuato, dal Dirigente Scolastico, tenendo conto del criterio della rotazione in relazione a precedenti contingenti, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero.

#### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS di questa istituzione scolastica.

#### **Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
4. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità
  - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
  - c. disponibilità espressa dal personale

Art. 16 - Valorizzazione del merito del personale docente

1. L'attività del personale docente è oggetto di valutazione da parte del dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs.

a.1	Fondo Istituzione scolastica (finanziamento a.s. 2017/2018)	E	39.813,08	4.296,84	Fondo Istituzione scolastica (economie C.U. a.s. 2016/2017)	E	4.190,22	Funzioni strumentali al PTOF (finanziamento a.s. 2017/2018)	E	4.549,00	Lincarichi specifici del personale ATA (finanziamento a.s. 2017/2018)	E	2.925,76	Lincarichi specifici del personale ATA (economie C.U. a.s. 2016/2017)	E	372,09	Progetti relativi ad aree a rischio	E	0,00	Ore eccedenzi per la sostituzione dei colleghi assenti (finanziamento a.s. 2017/2018)	E	1.943,15	Ore eccedenzi per la sostituzione dei colleghi assenti (economie C.U. a.s. 2016/2017)	E	619,03	e.3	Ore eccedenzi per la sostituzione dei colleghi assenti (economie C.U. a.s. 2016/2017)	E	619,03	Ore eccedenzi per la sostituzione dei colleghi assenti (economie C.U. a.s. 2016/2017)	E	7,25	(economie ampi precedenti presenti nel P.A. cap. 2156)	E	7,25	Imdemnità di direzione al D.S.G.A.	E	4.380,00	Imdemnità per la sostituzione del D.S.G.A.	E	400,00
-----	-------------------------------------------------------------	---	-----------	----------	-------------------------------------------------------------	---	----------	-------------------------------------------------------------	---	----------	-----------------------------------------------------------------------	---	----------	-----------------------------------------------------------------------	---	--------	-------------------------------------	---	------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	------	--------------------------------------------------------	---	------	------------------------------------	---	----------	--------------------------------------------	---	--------

Art. 15 - Fondi finalizzati

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIUR;

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR, fatto salvo il fondo per la valorizzazione del personale docente di cui all'art. 1, c. 126 della legge 107/2015 che non è soggetto a contrattazione;

c. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzate negli anni scolastici precedenti;

d. altre risorse provenienti dall'Ammiristrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a rettificare il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

e. eventuali contributi dei genitori;

2. Del Fondo per la contrattazione integrativa il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. B.

3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 65.496,42 (loro dipendente).

Art. 14 - Fondo per la contrattazione integrativa

## CAPITOLO - NORME GENERALI

TITLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- a. supporto alle attività organizzative: € 10.850,00 così distribuiti in modo forfettario

i. collaborazioni del Dirigente (2 unità): 120 ore ciascuno per un totale di 240 ore

ii. fiduciari di presesso (10 unità): 280 ore suddivise nel seguenti modi

  - 60% delle ore suddivise equamente fra tutti e 7 i presessi
  - 20% delle ore suddivise proporzionalmente al numero di classi/sezioni presenti nel presesso
  - 20% delle ore suddivise proporzionalmente al numero di insegnanti presenti nel presesso
  - 20% delle ore suddivise proporzionalmente al numero di classi/sezioni presenti nel presesso
  - referenti per la sicurezza (6 unità): 6 ore ciascuno, ad esclusione del coordinatore in quanto rettore nell'ambito della sua funzione strumentale, per un totale di 36 ore;
  - v. nucleo interno di valutazione (10 unità): 59 ore totali;
  - b. responsabilità dei laboratori di informatica (6 unità: Rodati, Gaiofiana e Villagegio I Maggio): modo forfettario
  - i. responsabilità laboratori di informatica (6 unità: Rodati, Gaiofiana e Villagegio I Maggio): per un totale di 47 ore;
  - ii. responsabilità dei suissidi (15 unità): per un totale di 46 ore;

c. commissione di lavoro per il supporto alla attività didattica: € 12.110,00. Ai componenti della commissione verranno retribuite solo le ore effettivamente svolte e ai referenti di commissione verranno retribuite solo le ore del pagamento, il doppio delle ore svolte. Le funzioni strumentali che coordinano le commissioni non vengono retribuite per le ore svolte. Il tetto massimo di ore è pari a 692 e le unità coinvolte sono al massimo 99.

## **Art. 19 - Stanziamenti**

- Le risorse del Fondo della Istituzione scolastica, con esclusione di quelle per la valorizzazione del percorso didattico, sono utilizzabili, b, c, d, e, f del preseunte contratto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'Istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attivita del personale ATA.
  - Per il preseunte anno scolastico, le parti firmatarie del preseunte contratto convengono di ripartire le risorse di cui al comma 1 in misura pari a € 40.442,50 per il personale docente e a € 9.840,00 per il personale ATA.
  - Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 18 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

- Art. 17 – Finalizzazione del salario accessorio

#### **Art. 17 - Finalizzazione del salario accessorio**

- d. Progetto inclusione "Insieme attraverso... l'emozione di conoscerre" (2 unità): 10 ore distribuiti in modo forfettario:
- i. Progetto "Anche Io Limpido" (2 unità): 10 ore
  - ii. Progetto "Musicalmica" (1 unità): 7 ore
  - iii. Progetto "Dirò Fare Teatrare" (4 unità): 24 ore
  - iv. Progetto "Città di... Danza" (7 unità): 28 ore
  - v. Progetto "Creare: piccoli artisti in cammino" (1 unità): 6 ore
  - vi. Progetto "A scuola dal Mondino animale" (10 unità): 60 ore
  - vii. Progetto sport "Da Nord a Sud... da Est ad Ovest ...una sola è la direzione": 36 ore
  - viii. Progetto "Educazione" (6 unità): 36 ore
  - ix. Progetto continuata tra la scuola primaria e la secondaria di I<sup>o</sup> grado (22 unità): 58 ore
  - x. Progetto scuola finanziaria (24 unità): 145 ore
  - e. Attività d'immaginamento: € 7.770,00. Veranno rettificate solo le ore opportunamente documentate e in ogni caso non portano essere superati i tetti di seguito indicati:
  - i. Supporto allo studio (20 unità): tetto massimo 217 ore
  - ii. Attività sportiva di orientering (1 unità): tetto massimo 5 ore
  - 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assoggettate le risorse specificate:
    - a. Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti fra i collaboratori scolastici (23 unità): € 3.850,00 così distribuiti: 6 ore per progetto (ad eccezione della scuola "G. B. Casti"), fino ad un massimo di 6 ore per progetto (ad eccezione di 6 ore per progetto di collaborazione per la realizzazione dei servizi amministrativi e didattici e 575,00 così distribuiti in modo forfettario):
    - b. Collaborazione per la sostituzione di materiali pulizia (6 unità): 5 ore per progetto (ad eccezione della scuola "G. B. Casti"), fino ad un massimo di 30 ore per progetto (ad eccezione di 140 ore per Rodari, Villaggio I° Maggio, Gaiola, Gabbianna, Albbero dei Bambini): 7 ore numero di collaboratori scolastici (20 unità in servizio nei seguenti plessi: Casti, interma ed estrema sia per le riunioni collegiali sia per la presenza della segreteria (6 unità): 5 ore ciascuno fino ad un massimo di 30 ore;
    - c. Intensificazione del carico di lavoro € 2.337,50 così distribuiti in modo forfettario:
      - i. Intensificazione di lavoro dovuta alla vastità degli spazi da pulire in rapporto al numero di collaboratori scolastici (20 unità in servizio nei seguenti plessi: Casti, interma ed estrema sia per le riunioni collegiali sia per la presenza della segreteria (6 unità): 5 ore ciascuno fino ad un massimo di 30 ore;
      - ii. Intensificazione, presso il plesso Casti, dovuta sia alla maggior presenza dell'utenza scolastica (7 ore per progetto, fino ad un massimo di 140 ore per Rodari, Villaggio I° Maggio, Gaiola, Gabbianna, Albbero dei Bambini): 7 ore numero di collaboratori scolastici (20 unità in servizio nei seguenti plessi: Casti, interma ed estrema sia per le riunioni collegiali sia per la presenza della segreteria (6 unità): 5 ore ciascuno fino ad un massimo di 30 ore;
      - iii. Intensificazione per il personale che presta servizio in modo sistematico (ogni 4 o 5 settimane) in un plesso diverso oltre al proprio (9 unità): 5 ore ciascuno fino ad un massimo di 45 ore;
      - iv. Intensificazione per il personale che presta servizio nelle scuole dell'infanzia per la massima di 21 ore;
      - d. Intensificazione del carico di lavoro uffici amministrativi € 2.465,00 (6 unità).

## Art. 20 - Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggregate retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

## Art. 21 - Quantificazione delle attività aggregate per il personale ATA

- Le attività aggregate, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- Le sole prestazioni del personale ATA resse in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recupero dei compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
- Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CNL da attivare nella Istituzione scolastica.
- Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

## Art. 22 - Incarichi specifici

- Le risorse disponibili per gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere i seguenti compensi:
  - comprovata professionalità specifica
  - disponibilità degli interessati
  - continuità di servizio
- Il Dirigente Scolastico, considerate le necessità per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, conferisce gli incarichi relativi alle funzioni strumentali sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - continuità di servizio
  - disponibilità degli interessati
  - comprovata professionalità specifica
- Le risorse disponibili per gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere i seguenti compensi:
  - c. e 750,00 per n. 3 unità di collaboratori scolastici della scuola primaria
  - b. e 1.200,00 per n. 6 unità di collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia
  - a. e 1.347,85 per n. 3 unità di personale amministrativo

## Art. 23 - Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

- Il Dirigente Scolastico, considerate le necessità del Piano dell'Offerta Formativa
  - Le risorse disponibili (€ 4.549,00) sono destinate a n. 4 docenti.
  - c. continuata di servizio
  - b. disponibilità degli interessati
  - a. comprovata professionalità specifica
- Le risorse disponibili per gli incarichi relativi alle funzioni strumentali sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - continuità di servizio
  - disponibilità degli interessati
  - comprovata professionalità specifica

## Art. 24 - Clausola di salvaguardia finanziaria

- Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichino uno sforzo quanto del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accettata, il Dirigente Scolastico dispone la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a causa di dipendenze al fine di garantire il risparmio della compatibilità finanziaria, cercando di circoscrivere tale intervento al plessoattività in cui si è verificato lo sforamento.
- Nel caso in cui l'accertamento della insufficienza del FIS intervienga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a causa di dipendenze al fine di garantire il risparmio della clausole contrattuali dalle quali può sospenderne, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalla qualità disponibile finanziaria accettata, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 – dettivo oneri di spesa.

### **Art. 25 – Natura premiale della retribuzione accessoria**

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere esplicativi preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

## **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU, o al suo interno o tra il personale dell'istituto, preferibilmente scegliendo una persona in possesso delle necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### **Art. 27 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

### **Art. 28 – Le figure sensibili**

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
  - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 29 – Validità del Contratto

1. Il presente viene inviato ai revisori dei conti, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge e dal contratto nazionale vigente.
2. Una volta recepito il positivo parere dei revisori dei conti, o una volta trascorsi trenta giorni dall'invio del presente contratto senza che gli stessi revisori abbiano fatto rilievi, il Contratto diventa pienamente efficace, senza ulteriori firme o accordi tra le parti.
3. Qualora i revisori facciano rilievi, le parti si riuniscono nuovamente per procedere alla revisione del contratto, unicamente per le parti soggette a rilievi, e procedono ad una nuova sottoscrizione del contratto stesso, che diventerà operativo dopo il positivo parere dei revisori stessi, o trascorsi trenta giorni dal successivo invio.
4. Una volta divenuto efficace, il presente contratto viene pubblicato sulla bacheca sindacale della sede del Circolo Didattico e sul sito della scuola.

Letto, approvato, sottoscritto

Rimini, 18/04/2018

**Per la parte pubblica**

Il Dirigente Scolastico  
Christian Montanari



La DSGA  
Silvana Bartoletti

**Per la parte sindacale**

In qualità di R.S.U.

Carbone Grazia  
Di Biase Raffaella  
Giorgini Mariagrazia

In qualità di rappresentanti delle OOSS


FLC-CGIL \_\_\_\_\_

CISL \_\_\_\_\_

UIL \_\_\_\_\_

SNALS \_\_\_\_\_

GILDA \_\_\_\_\_